

A Regioni e Province autonome Assessorati al lavoro

Agenzie Regionali per il lavoro

INPS – Direzione generale

e, p.c. Presidente ANPAL

Consiglio di amministrazione ANPAL

Collegio dei revisori

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

## CIRCOLARE N. 3/2019

Oggetto: Prime istruzioni operative per l'attuazione da parte dei centri per l'impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

# Sommario

1	Pre	emessa	3
Persone tenute all'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo di inclusione sociale			
	2.1 inclu.	Persone escluse dall'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo e sione sociale	
	2.2	Esonero dagli obblighi	5
3	Per	sone tenute alla stipula del patto per il lavoro	6
4	Obbligo di stipula del patto per il lavoro		
	4.1	Convocazione	7
	<i>4.2</i>	Primo appuntamento	8
	4.3	Persone che hanno già in corso misure di politica attiva	9
5	Ob	blighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro	
6 de		nzioni per i beneficiari del RdC tenuti alla stipula del patto per il lavoro. Comp tri per l'impiego	
7	Ma	ncata accettazione di offerte di lavoro congrue	11
	7.1	Offerta di lavoro	. 11
	7.2	Congruità dell'offerta	. 12
	7.2 7.2 7.2	2.1 Coerenza con esperienze e competenze maturate e durata della disoccupazione 2.2 Distanza del luogo di lavoro dalla residenza del beneficiario di RdC	13 14 14
		2.5 Orario di lavoro	
	7.4	Sanzioni relative a beneficiari del RdC che siano anche percettori di NASpI	. 15
8		re sanzioni collegate con obblighi nei confronti dei servizi per l'impiego	
	8.1	Altre cause di decadenza	. 15
	8.	<ul> <li>1.1 Mancata effettuazione della DID o mancata sottoscrizione del patto per il lavoro</li> <li>1.2 Mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione</li></ul>	ad 16 16
		2.1 Mancata presentazione alle convocazioni	17

### 1 Premessa

La presente circolare – redatta in conformità con il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è finalizzata a fornire alle Regioni e Province autonome alcune indicazioni operative di attuazione del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 (di seguito decreto legge n. 4/2019).

Va tuttavia segnalato che in data 2 settembre 2019 – previa intesa in sede di Conferenza Unificata – è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 108, di definizione delle procedure di interoperabilità e scambio dati, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto (il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 26 settembre 2019).

Ulteriori istruzioni operative potranno pertanto essere inviate con successiva nota. Le attività e le funzioni dei centri per l'impiego di cui alla presente circolare si intendono riferiti anche ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali lo prevedano.

# 2 Persone tenute all'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, l'erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al medesimo articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

La norma (insieme con i successivi commi da 2 a 4) individua pertanto genericamente la platea delle persone tenute all'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, rimandando ai commi successivi la declinazione effettiva di questi obblighi.

Le persone tenute all'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale sono meglio specificate al comma 2 del medesimo articolo, il quale si riferisce a "tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi".

# 2.1 Persone escluse dall'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale

Sono esclusi dall'obbligo di inserimento in un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) non siano maggiorenni;
- b) siano occupati;
- c) frequentino un regolare corso di studi.

Con riferimento ai lavoratori occupati occorre specificare che, come meglio precisato in seguito, i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di

svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986) non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati.

Con riferimento al concetto di regolare corso di studi, va precisato che in tale concetto possono essere inclusi:

- a) l'iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali);
- b) l'iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS);
- c) l'iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS).
- d) l'iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.

Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato, sono considerati regolari gli studenti che sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno.

Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone:

- a) i beneficiari della pensione di cittadinanza;
- b) i titolari di pensione diretta;
- c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
- d) le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche. A tal proposito giova precisare che la definizione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 68/1999, include (a prescindere dall'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato) le seguenti categorie di persone:
  - i. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (aventi diritto all'assegno ordinario di invalidità, ossia gli assicurati all'INAIL la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo);
  - ii. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall' INAIL;
  - iii. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
  - iv. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle

annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978.

Resta ferma tuttavia la possibilità – per i componenti con disabilità dei nuclei familiari beneficiari – di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; i componenti con disabilità possono pertanto manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge n. 68/1999.

## 2.2 Esonero dagli obblighi

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, possono altresì essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone:

- a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE (si veda la tabella di cui all'allegato 3 DPCM n. 159/2013);
- b) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986);
- c) coloro che frequentano corsi di formazione;
- d) ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

Con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), con l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 1.8.2019, al quale si rimanda, sono state identificate alcune prime ulteriori categorie di persone esonerabili.

I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero come sopra specificate rilasciano un'autocertificazione a sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al centro per l'impiego.

Si precisa che con riferimento alla lettera a) di cui sopra le persone con carichi di cura sono, inoltre, tenute a presentare la documentazione idonea attestante la condizione di disabilità grave o di non autosufficienza della persona di cui si prendono cura.

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, con il citato accordo in sede di Conferenza Unificata del 1.8.2019 sono stati definiti i principi e i criteri generali che i servizi competenti sono tenuti a seguire in sede di valutazione degli esoneri. Inoltre, sarà adottato l'accordo in sede di Conferenza Unificata per la definizione delle modalità operative di cui all'articolo 4, comma 5-quater.

Qualora pertanto l'interessato manifesti l'interesse alla partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, tale interesse deve prevalere, e l'interessato può pertanto volontariamente stipulare il patto per il lavoro.

## 3 Persone tenute alla stipula del patto per il lavoro

L'articolo 4 del decreto legge n. 4/2019, ai commi 5, 5-bis e 5-ter, prevede una ulteriore segmentazione dei beneficiari, identificando quelli (tra coloro che sono tenuti ad aderire ad un percorso di inserimento lavorativo o inclusione sociale, come descritti al punto 2 della presente circolare), che – per la loro maggiore vicinanza al mondo del lavoro – devono in prima battuta essere avviati ad un percorso di inserimento lavorativo. Si prevede pertanto che siano tenute alla stipula del patto per il lavoro le seguenti categorie di soggetti:

- a) i componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2 (si veda il punto 2 della presente circolare), che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017, per i quali sussista uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del RdC:
  - i. siano privi di occupazione da non più di due anni;
  - ii. siano beneficiari della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno;
  - iii. abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego;

Si precisa che rientrano nel caso di cui al punto iii, anche i soggetti che abbiano stipulato un patto di servizio nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 decreto legislativo n. 147/2017 (e siano pertanto sottoscrittori anche di un progetto personalizzato previsto dal medesimo articolo) e che siano successivamente divenuti beneficiari di RdC. In questo caso, tuttavia, gli altri membri del nucleo familiare restano vincolati dal progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017.

- b) i componenti dei nuclei familiari beneficiari di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
- c) i componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui alla lettera a), tenuti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, a rendere la DID.
- d) i componenti dei nuclei familiari convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, per i quali, in esito alla valutazione preliminare dai medesimi svolta, siano risultati bisogni prevalentemente connessi alla situazione lavorativa.

L'identificazione di tali persone è fatta in funzione delle caratteristiche personali e non di quelle del nucleo familiare o della persona che ha presentato la domanda di RdC (richiedente).

## 4 Obbligo di stipula del patto per il lavoro

Le persone appartenenti alle categorie descritte al punto 3 della presente circolare sono tenute, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge n. 4/2019, a stipulare

un patto per il lavoro e a loro ANPAL attribuisce l'assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto, secondo le modalità operative previste dalla delibera Consiglio di amministrazione di ANPAL, ed entro il periodo previsto dal predetto decreto.

Il patto per il lavoro va stipulato presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Il modello di patto per il lavoro sarà adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il patto per il lavoro – che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015 – deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti in capo al beneficiario dal comma 8, lettera b) del medesimo articolo 4 (in relazione ai quali si veda il successivo punto 5).

In attesa dell'adozione del decreto del Ministro, e considerata la necessità di avviare senza ritardi le attività di presa in carico dei beneficiari di RdC, è utilizzato il modello di patto di servizio attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 (vedi nota prot. 0010107 del 22 luglio 2019).

#### 4.1 Convocazione

Le persone di cui al punto 3 della presente circolare sono convocate dal centro per l'impiego competente (nel cui bacino insista il luogo di residenza dell'interessato) ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro. Il termine per la convocazione è di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per le persone di cui alle lettere a) e b), di 90 giorni dalla presentazione della DID nei casi di cui alla lettera c). Per quest'ultimi, qualora siano trascorsi più di 90 giorni dalla presentazione della DID, il termine per la convocazione è di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Nei casi di cui alla lettera d) del punto 3, il termine per la convocazione è di 30 giorni dalla ricezione, da parte del centro per l'impiego, della valutazione del servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, mediante la piattaforma informatizzata di cui all'articolo 6, comma 1, del d.l. 4/2019.

Allo scopo di agevolare le operazioni richieste ai centri per l'impiego, il Sistema informativo del RdC effettuerà automaticamente la verifica di sussistenza delle condizioni previste e su tale base ANPAL metterà a disposizione degli operatori dei centri per l'impiego specifiche liste delle persone da convocare (www.myanpal.anpal.gov.it); le medesime liste saranno messe a disposizione delle regioni e province autonome mediante il sistema di cooperazione applicativa del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro.

Si precisa che il criterio adottato al fine di individuare il centro per l'impiego competente è quello della residenza (e non del domicilio) in quanto a norma dell'articolo 4, comma 5, del d.l. n. 4/2019 i beneficiari sono tenuti a offrire la propria

disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività. Risulta infatti opportuno individuare unitariamente, sulla base della residenza, gli uffici che, dal punto di vista dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale, si occupino dei beneficiari del RdC.

A tal proposito, si fa comunque presente che ai fini ISEE l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 contempla la possibilità che facciano parte del medesimo nucleo familiare soggetti con residenza anagrafica diversa:

- a) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, fatti salvi i seguenti casi:
  - i. sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale;
  - ii. quando, nel corso del giudizio di separazione, la diversa residenza sia disposta con provvedimento temporaneo ed urgente del giudice, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione (articolo 708 del codice di procedura civile);
  - iii. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - iv. quando sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
  - v. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

È quindi possibile che, a fronte di un medesimo nucleo familiare richiedente, i membri del nucleo abbiano centri per l'impiego di riferimento differenti.

## 4.2 Primo appuntamento

Ai sensi del decreto ministeriale n. 4/2018 e della conseguente delibera del Consiglio di amministrazione di ANPAL n. 19 del 23 maggio 2018, nel corso del primo appuntamento, l'operatore del centro per l'impiego dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- a) far presentare la DID, se non ancora presentata, raccogliendo anche le informazioni utili per il calcolo dell'indice di profilazione quantitativa;
- b) verificare, insieme con il richiedente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;

- c) procedere alla profilazione qualitativa;
- d) all'esito della profilazione qualitativa procedere alla stipula del patto per il lavoro, ovvero, nel caso in cui si ravvisi nel nucleo familiare del beneficiario la presenza di particolari criticità che rendano difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, inviare il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà. In tal caso, l'invio deve essere corredato dalle motivazioni che hanno determinato tale soluzione.

Con riferimento al punto d), al fine di assicurare omogeneità di trattamento dei beneficiari, in sede di Conferenza Unificata verranno definiti i principi e i criteri generali da adottare nella valutazione delle condizioni di particolare criticità.

Nel rispetto del principio leale collaborazione si raccomanda ai servizi competenti massima diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera c) del decreto legge n. 4/2019.

### 4.3 Persone che hanno già in corso misure di politica attiva

I beneficiari di RdC che hanno già in essere misure di politica attiva del lavoro, continuano a partecipare alle misure medesime, senza necessità di modificare il proprio percorso di inserimento professionale e conservano il diritto al beneficio, rientrando nel generale quadro di condizionalità previsto dal decreto legge n. 4/2019. Tali beneficiari sono convocati dal centro per l'impiego competente (nel cui bacino insista il luogo di residenza dell'interessato), secondo le modalità descritte al punto 4.1, allo scopo di effettuare il primo appuntamento, verificare le eventuali casistiche di esonerabilità ed essere informate sugli obblighi derivanti dal RdC. Il sistema informativo unitario consentirà a regime il riconoscimento di tali soggetti come beneficiari del RdC con patto per il lavoro attivo e misura di politica attiva in corso di erogazione. Ai suddetti beneficiari viene differita l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione (AdRdC). Al termine della misura di politica attiva del lavoro, qualora il beneficiario sia ancora in "stato di disoccupazione", il beneficiario riceve dall'ANPAL l'AdRdC, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 4/2019 nelle modalità operative previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL ed entro il periodo previsto dal predetto decreto.

In fase di prima applicazione e in riferimento ai richiedenti il RdC nei mesi da aprile ad agosto, i beneficiari di RdC che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019), si siano recati spontaneamente al centro per l'impiego e abbiano stipulato un patto di servizio, non dovranno essere convocati nuovamente per la stipula di un nuovo patto di servizio. Tali beneficiari sono convocati, secondo le modalità descritte al punto 4.1, al termine della misura di politica attiva del lavoro, entro 30 giorni dalla data di conclusione della predetta misura, opportunamente tracciata sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

## 5 Obblighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 4/2019 le persone tenute a sottoscrivere il patto per il lavoro devono innanzitutto collaborare alla definizione dello stesso.

Esse devono inoltre accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro e, in particolare:

- a) ferma restando la futura attivazione del "sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. 108/2019, registrarsi sull'apposita piattaforma digitale per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/) e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
- b) svolgere attività di ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- c) accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;
- d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- e) accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.

# 6 Sanzioni per i beneficiari del RdC tenuti alla stipula del patto per il lavoro. Compiti dei centri per l'impiego

L'articolo 7 del decreto legge n. 4/2019 prevede, ai commi dal 5 al 9, diversi casi in cui il beneficiario è soggetto a sanzione in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti dei servizi per l'impiego.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti dall'INPS, cui compete la liquidazione e gestione del RdC (articolo 5, comma 3).

Ai centri per l'impiego – o al soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali prevedano che la dichiarazione di disponibilità o il patto per il lavoro possano essere effettuati presso tali soggetti – spetta unicamente un obbligo di comunicazione dei comportamenti che possano far scattare un provvedimento sanzionatorio.

Ai fini della comunicazione del comportamento da sanzionare, il centro per l'impiego valuta l'eventuale presenza di giustificati motivi che possano legittimare lo stesso, sulla base dei documenti prodotti dagli interessati. La comunicazione del comportamento da sanzionare richiede pertanto, da parte del centro per l'impiego, la presa d'atto della non sussistenza di giustificati motivi che possano aver legittimato il comportamento medesimo (si vedano punti 7.3 e 8.3 della presente circolare).

Le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, sono comunicate entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni.

La comunicazione avviene per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di norma mediante canali di cooperazione applicativa o, alternativamente, mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità che sono già disponibili nell'ambito del portale MyANPAL (si veda la nota n. 14898 del 11 novembre 2019).

## 7 Mancata accettazione di offerte di lavoro congrue

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del decreto legge n. 4/2019 (nonché dell'articolo 7, comma 5, lettera e) del medesimo decreto), è disposta la decadenza dal RdC nel caso il beneficiario tenuto alla stipula del patto per il lavoro non accetti almeno una di tre offerte di lavoro congrue segnalate dal servizio per l'impiego ovvero, in caso di rinnovo del RdC ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile.

## 7.1 Offerta di lavoro

Il posto di lavoro offerto non è di norma nelle disponibilità del centro per l'impiego, e la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto per offerta di lavoro è da intendersi l'offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato.

Il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante. Nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del servizio per il lavoro (centro per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015), il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo da parte del beneficiario di RdC costituisce causa di decadenza del beneficio.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 42/2018, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti **informazioni minime**:

- la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- i requisiti richiesti;
- il luogo e l'orario di lavoro;
- la tipologia contrattuale;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato. Ai fini della validità, l'offerta di lavoro può essere effettuata presso gli uffici del centro per l'impiego, in presenza del beneficiario, ovvero mediante comunicazione scritta, da veicolarsi mediante le modalità previste dall'articolo 4, comma 15-quinquies, del decreto legge n. 4/2019 (anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo le modalità definite con l'Accordo raggiunto in sede di

Conferenza unificata in data 1 agosto 2019). In entrambi i casi la comunicazione deve contenere il termine perentorio entro il quale il beneficiario deve accettare o meno l'offerta.

## 7.2 Congruità dell'offerta

In relazione alla congruità dell'offerta di lavoro, il comma 9 del medesimo articolo 4 del decreto legge n. 4/2019 prevede che la congruità vada definita "ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, come integrato al comma 9".

Al riguardo si ricorda che, in attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, è stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018. Tale decreto va quindi integrato con le disposizioni specifiche previste, per questa particolare platea, dall'articolo 4, comma 9.

Dal combinato disposto delle due norme si evince che, per i beneficiari di RdC, all'offerta di lavoro si applicano le seguenti regole.

L'offerta di lavoro, contenente le suddette informazioni, è congrua se rispetta i seguenti principi:

- 1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- 2) distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- 3) durata della disoccupazione;
- 4) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

# 7.2.1 Coerenza con esperienze e competenze maturate e durata della disoccupazione

Nel patto per il lavoro, ai fini dell'individuazione di una o più attività professionali, sulla base delle esperienze e delle competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.M. n. 42/2018. Con specifico riferimento alle esperienze, competenze e durata della disoccupazione, l'offerta è congrua:

- 1) per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 6 mesi, se corrisponde a quanto concordato nel patto per il lavoro, con specifico riferimento all'area di attività o alle aree di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
- 2) per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto per il lavoro;

3) per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto per il lavoro.

Resta confermato che le persone con disabilità possono essere destinatarie di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge n. 68/1999. Per tali categorie l'offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale del soggetto, in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata.

## 7.2.2 Distanza del luogo di lavoro dalla residenza del beneficiario di RdC

Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 4/2019, la valutazione circa la congruità dell'offerta va fatta in relazione al periodo di fruizione del beneficio ed al numero di offerte rifiutate.

- a) Per i primi 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua nei seguenti casi:
  - nel caso di <u>prima offerta</u>, se la sede di lavoro è collocata entro 100 km di distanza dalla residenza o comunque risulta raggiungibile entro il limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi pubblici;
  - nel caso di <u>seconda offerta</u>, se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza;
  - la <u>terza offerta</u> lavoro è congrua, dal punto di vista della distanza della sede di lavoro, indipendentemente da ove sia collocata sul territorio italiano.
- b) **Decorsi i primi 12 mesi di fruizione del beneficio**, l'offerta di lavoro è congrua se:
  - in caso di <u>prima o</u> di <u>seconda offerta</u>, se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza;
  - in caso di <u>terza offerta</u>, indipendentemente da ove sia collocata sul territorio italiano.
- c) In caso di rinnovo del beneficio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 4/2019, è congrua la prima e unica offerta su tutto il territorio italiano.

## 7.2.2.1 Casi particolari

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, così come definita ai fini dell'ISEE, l'offerta di lavoro si ritiene congrua qualora non ecceda la distanza di 100 km dalla residenza del beneficiario.

Nell'ipotesi di nucleo familiare in cui siano presenti figli minori, anche laddove i genitori risultino legalmente separati, esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso, un'offerta di lavoro è congrua nei seguenti casi:

- la prima offerta deve essere relativa ad una sede di lavoro collocata entro 100 km di distanza dalla residenza o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi pubblici;
- la seconda e la terza offerta devono essere relative ad una sede di lavoro collocata entro 250 km di distanza dalla residenza.

## 7.2.3 Retribuzione

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 150/2015 così come integrato dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legge n. 4/2019, per i percettori di RdC l'offerta di lavoro si ritiene congrua quando preveda una retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

Conseguentemente la retribuzione annua connessa con il posto di lavoro offerto deve essere pari ad almeno 10.296 euro annui (ossia pari alla somma di 9.360 euro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), incrementata del 10%). In caso di durate inferiori all'anno, la retribuzione minima va corrispettivamente riproporzionata alla durata (è quindi congrua, dal punto di vista della retribuzione, una offerta relativa ad una posizione lavorativa di tre mesi, che preveda una retribuzione complessiva pari o superiore a 2.574 euro). La retribuzione va calcolata al netto dei contributi a carico del lavoratore.

## 7.2.4 Tipologia contrattuale

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.M. n. 42/2018, l'offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

#### 7.2.5 Orario di lavoro

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 42/2018, l'offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro.

## 7.3 Verifica del giustificato motivo

La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018, si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile e richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
- e) casi di limitazione legale della mobilità personale;

f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Tali ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, devono essere comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il Centro per l'impiego valuta i documenti prodotti e il rispetto della relativa tempistica, ai fini della comunicazione.

# 7.4 Sanzioni relative a beneficiari del RdC che siano anche percettori di NASpI

Con riferimento ai beneficiari del RdC che siano anche percettori di NASpI, va specificato che le due prestazioni seguono regole in parte diverse. Alla prestazione di NASpI, infatti si applica il regime di sanzioni previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015.

Dal punto di vista delle procedure informatizzate si procederà pertanto a distinguere il rifiuto di una offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC da quella ritenuta congrua ai fini della NASpI. L'offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC potrebbe infatti non essere congrua ai fini della NASpI e viceversa, in funzione di due aspetti:

- a) da una parte l'aspetto della distanza del luogo di lavoro, posto che ai fini della NASpI valgono le regole più restrittive delineate dal decreto ministeriale n. 42/2018 (distanza di non più di 50 chilometri dal domicilio ed un tempo di percorrenza non superiore a 80 minuti fino a dodici mesi di disoccupazione; distanza non superiore ad 80 chilometri dal domicilio e tempo di percorrenza non superiore a 100 minuti per coloro che hanno superato i 12 mesi di disoccupazione; in entrambi i casi, qualora non siano disponibili mezzi pubblici, le distanze vanno ridotte del 30%);
- b) dall'altra parte l'aspetto della retribuzione, che per i lavoratori in NASpI deve essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente; va ricordato a tal proposito che la prestazione di NASpI è ridotta del 3% ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione (articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 22/2015); pertanto può accadere che tale limite possa essere inferiore a quello previsto per il RdC.

# 8 Altre sanzioni collegate con obblighi nei confronti dei servizi per l'impiego

#### 8.1 Altre cause di decadenza

L'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 4/2019 elenca le cause che danno luogo a decadenza dal RdC. Si riportano di seguito quelle che richiedono una segnalazione da parte del centro per l'impiego (o del soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12

del decreto legislativo n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali prevedano che la dichiarazione di disponibilità o il patto per il lavoro possano essere effettuati presso tali soggetti).

È disposta la decadenza da RdC, quando uno dei componenti del nucleo familiare che non sia escluso o esonerato dagli obblighi (si vedano i punti 2.1 e 2.2 della presente circolare) pone in essere uno dei seguenti comportamenti.

### 8.1.1 Mancata effettuazione della DID o mancata sottoscrizione del patto per il lavoro

Comportano la decadenza dal RdC la mancata effettuazione della DID, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 e la mancata sottoscrizione del patto per il lavoro.

Con riferimento a tali fattispecie, il centro per l'impiego dovrà comunicare, con le modalità sopra descritte, il rifiuto, da parte delle persone tenute alla stipula del patto per il lavoro, convocate presso il centro per l'impiego, di prestare la dichiarazione di disponibilità o di sottoscrivere il patto per il lavoro, al momento del primo incontro presso il centro per l'impiego.

# 8.1.2 Mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione

Comporta, inoltre, la decadenza dal RdC la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Con riferimento a tali fattispecie, il centro per l'impiego dovrà comunicare, con le modalità sopra descritte, il rifiuto, da parte delle persone tenute alla stipula del patto per il lavoro, convocate presso il centro per l'impiego, di partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Il centro per l'impiego dovrà inoltre comunicare la mancata partecipazione alle suddette iniziative, secondo le regole proprie di ciascuna iniziativa: in relazione a ciascuna iniziativa possono essere fissati, infatti, dei requisiti di partecipazione minima (es. percentuale minima di presenze per i corsi di formazione ovvero per le esperienze di lavoro).

Con riferimento a tali obblighi si applica quanto previsto più avanti (punto 8.3) in relazione ai giustificati motivi che legittimano la mancata partecipazione alle iniziative.

### 8.1.3 Rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva

Comporta, inoltre, la decadenza dal RdC il rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva a titolarità del comune di residenza in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza.

In tal caso il rifiuto di aderire deve risultare da atto scritto.

#### 8.2 Altre sanzioni

### 8.2.1 Mancata presentazione alle convocazioni

Nel caso in cui anche solo uno dei componenti del nucleo famigliare tenuto alla stipula del patto per il lavoro non si presenti, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni del centro per l'impiego, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

### 8.2.2 Mancata presentazione alle iniziative di orientamento

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

## 8.3 Verifica del giustificato motivo

Come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 39/0003374 del 4 marzo 2016, la mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Tali ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Salvatore Pirrone (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)